

L'OSSERVATORE ROMANO - Telefono: CENTRALE VATICANA 6992  
NUMERI INTERNI direzione e redazione: 3064 - servizio fotografico: 3077  
uffici in lingua estera: 4581 - L'Osservatore della Domenica: 3087  
abbonamenti: 3494-4764-4852-5315 - tipografia: 3084 - direzione tecnica:  
3181 - amministrazione: 3349-3287 - diffusione: 3521 - TELEX 2021 ORSOV VA

GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO  
UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE (GRUPPO 1/70)  
CONTO CORRENTE POSTALE N. 649004

PUBBLICITÀ: Società S. Paolo gruppo periodici s.r.l. - PUBLIPEI: Via Giotta, 36 20145 Milano - Tel. 02/4697051 - Via della Conciliazione 22, Roma - Tel. 06/6547241 - Comm. L. 36.000 - occas. L. 49.000 - finanzia. legale - sortizione - concorsi L. 102.000 per mod. (m/m 42x43) - redaz. L. 1.350 a m m neocri L. 1.500 a parola  
Anno CXXII - N. 277 (37.163) CITTA' DEL VATICANO Domenica 28 Novembre 1982

IL SANTO PADRE AI PARTECIPANTI AD UN SIMPOSIO SULLA PASTORALE FAMILIARE IN EUROPA

SACRA CONGREGAZIONE PRO EPISCOPIS

## Creare una cultura matrimoniale e familiare

Questa cultura — ha detto il Papa — deve realizzare nell'Europa d'oggi l'identità umana e cristiana del matrimonio e della famiglia. E' un dovere che fa parte della missione evangelizzatrice della Chiesa, la quale, inoltre, deve sforzarsi di restaurare l'unità tra la fede cristiana e la cultura in Europa circa la famiglia. La grande importanza della famiglia nel rinnovamento spirituale del continente

Vescovi, sacerdoti, religiosi e coppie di sposi inviati dalle Conferenze Episcopali di 19 Paesi europei si sono riuniti nei giorni scorsi, nei pressi di Roma, per un incontro di riflessione sull'Esortazione Apostolica «Familiaris Consortio» ad un anno dalla sua pubblicazione, promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. La riunione, iniziata lunedì scorso, si è conclusa nella tarda mattinata di ieri, venerdì 26 novembre, nella Sala del Concistoro dove gli 80 partecipanti al simposio sono stati ricevuti in udienza dal Santo Padre.



Monsieur le Cardinal,  
Chers Frères et Soeurs,  
Laissez-moi tout d'abord vous dire combien je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui, vous qui êtes venus de plusieurs pays d'Europe, et qui portez avec moi ce souci qui me tient tant à coeur touchant l'avenir de la famille sur notre continent.

en ces journées d'études consacrées à la pastorale du mariage et de la famille en Europe et préparées conjointement par le Conseil pontifical pour la Famille et l'Institut d'Etudes sur le mariage et la famille, est de grande importance. Un an après sa publication, vous avez voulu examiner l'exhortation apostolique Familiaris consortio afin d'en souligner les points les plus saillants, évaluer l'accueil que lui ont réservé vos communautés, en vue de contribuer à la rénovation spirituelle de l'Europe. Cette exhortation fondamentale selon lesquelles l'Eglise devra, en cette fin

All'incontro con il Papa, il Pontificio Consiglio per la Famiglia era rappresentato dal Presidente, Card. James Robert Knox; dal Vescovo Kazimierz Majdanski, Membro del Comitato di Presidenza; dal Vescovo Francisco José Cox Huneus, Segretario; e da alcuni membri e ufficiali. Tra i numerosi Presuli presenti, era anche l'Arcivescovo Jozef Tomko, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, che ha tenuto una delle relazioni fondamentali. Presente infine Mons. Carlo Caffarra, Preside dell'Istituto «Giovanni Paolo II» di studi su matrimonio e famiglia.

Dopo aver ascoltato un breve indirizzo d'omaggio rivolto dal Card. Knox, che ha illustrato gli scopi della riunione europea, Giovanni Paolo II ha pronunciato il seguente discorso.

IL PAPA' A DOCENTI, ALUNNI E GENITORI DI DUE ISTITUTI SCOLASTICI RETTI DA RELIGIOSE

## Consapevolezza della specificità della scuola cattolica

La scuola cattolica deve distinguersi per una maggiore serietà didattica e anche per una specifica configurazione d'insieme che pone sia le materie d'insegnamento sia le persone degli alunni nel più vasto quadro del progetto divino sull'uomo, realizzato e proposto da Gesù Cristo

Nell'aula Paolo VI, Giovanni Paolo II ha ricevuto in udienza nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 novembre, le comunità scolastiche degli istituti romani delle Suore di Nevers e «Maria Adelaide». Con l'odierno incontro con il Santo Padre docenti, alunni e genitori hanno inteso celebrare importanti ricorrenze per i due istituti. Il primo festeggia, infatti, il terzo centenario di fondazione della Congregazione religiosa da cui è retto, quella delle Suore della Carità e dell'Istruzione Cristiana di Nevers presenti con questa scuola a Roma dal 1906; il secondo, invece, retto dalla Società delle Figlie del Cuore di Maria, celebra il centenario della sua fondazione.

Carissimi Fratelli e Sorelle!  
1. Con questo semplice ma cordialissimo saluto mi rivolgo a tutti voi, qui presenti in numero tanto cospicuo, che formate al tempo stesso un gruppo diversificato e pur omogeneo. Voi siete un gruppo diversificato, poiché composto dalle Religiose di due diverse Famiglie, le Suore di Nevers e quelle dell'Istituto «Maria Adelaide», poi dagli studenti che hanno la fortuna di usufruire di ambedue le Scuole da esse dirette, ed inoltre dai loro familiari, dai loro Insegnanti, nonché da ex-Alunni. Ma formate pure un'unità omogenea, poiché tutti voi gravitate in una misura, attorno al complesso e affascinante mondo della Scuola, coi suoi problemi e le sue promesse, il quale vi accomuna nelle stesse responsabilità e negli stessi impegni. A tutti voi, perciò, ripeto il mio affettuoso saluto, mentre apertamente vi manifesto la mia gioia nell'accogliervi in questa casa e nell'indirizzarvi la mia parola.

2. Vorrei, innanzitutto, rivolgervi alle benemerite Religiose dei due Istituti. So che le «Suore della Carità e dell'Istruzione Cristiana di Nevers», il cui Istituto è presente a Roma già dal 1906, celebrano il terzo centenario della loro fondazione, e la circostanza offre al nostro incontro un particolare motivo di esultanza. Anche la Società delle Figlie del Cuore di Maria, che dirige l'Istituto «Maria Adelaide» operante in questa Città fin dal 1882, è vicina alla celebrazione del secondo centenario della

sua fondazione, e anche di questo godo insieme a voi. Soprattutto ringrazio con voi il Signore, che ha suscitato alla Chiesa due importanti famiglie religiose, le quali si prendono cura della formazione umana dei giovani nella sua integralità, con abnegazione e con competenza, come dimostra la stessa folla popolazione scolastica, che ha fiducia nelle prestazioni e nelle garanzie di serietà da voi offerte.

## La II riunione plenaria del Collegio Cardinalizio

(23-26 novembre 1982)

E' terminata, nella tarda mattinata di oggi, la II riunione plenaria del Collegio Cardinalizio che il Santo Padre, tenuto conto anche della esperienza e dell'utilità della Plenaria precedente, svoltasi nel novembre 1979, ha voluto convocare per averne il consiglio su alcuni argomenti di attualità, concernenti l'attività della Chiesa.

Com'è noto, il Collegio Cardinalizio è il Senato del Papa, con il compito di consigliarlo ed assistere. Lo nella Sua missione (canone 230 C.C.C.).

1) Riforma della Curia, con la proposta revisione della Costituzione Apostolica «Regimini Ecclesiae Universae», 15 agosto 1967.

2) Stato attuale della revisione del Codice del Diritto Canonico.

3) Questioni relative al bilancio economico della Santa Sede.

4) Rapporti tra IOR e Gruppo Banco Ambrosiano.

gioco sono state date comunicazioni riguardanti:

a) attività presente e futura del Pontificio Consiglio per la Cultura;

b) programma di lavoro del Pontificio Consiglio per la Famiglia;

c) attività e programma della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto divino.

I lavori, aperti martedì 23 corrente dal Discorso del Santo Padre,

hanno avuto come oggetto i seguenti argomenti:

1) Per quanto riguarda la riforma della Curia, la relazione dell'Eminentissimo Segretario di Stato, Card. Agostino Casaroli, è stata oggetto di esame e di approfondimento in aula ed in sede di gruppi

giuridici italiani, francese, inglese, tedesco e spagnolo-portoghese. Proposte concrete sono state presentate per l'aggiornamento della «Regimini Ecclesiae Universae». In particolare, si è auspicato:

## Declaratio

Praelaturae personales, quas ad «peculiaris opera pastoralia» perficienda Concilium Vaticanum II voluit, (Deer. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) quaeque demum iuridicam obtinuerunt ordinationem in legibus pontificis ad exsequenda eisdem Concilii Decreta laici (cf. Motu pr. Ecclesiae Sanctae, Pars I, n. 4), alium constituent signum ac testimonium sollicitae illius curae quae peculiaribus nostri temporis necessitatibus in re pastoralis atque in suo evangelizationis munere exercendo Ecclesia respondet. Quamobrem pontificia decisio qua «Opus Dei» in Praelaturam personalem, sub nomine «Sanctae Crucis et Operis Dei», erectum est, apostolicae operositatis Ecclesiae efficacitatem directe et imprimis respicit, quae ratione ad effectum re et opere adducitur notum instrumentum pastorale, haec tunc in iure quidem desideratum ac praevistum, idque fit per institutionem quae probatas exhibet cautiones quoad doctrinam, disciplinam et apostolicum vigorem.

III. Relate ad Praelati potestatem

a) ipsa est potestas ordinaria regimini seu iurisdictionis, ad id circumscripta quod finem respicit Praelaturae proprium, et ratione materiae substantialiter differt a iurisdictione quae, in ordinaria cura pastoralis fidelium, Episcopis competit.

b) praeter regimen proprii clerici, generalem secum fert dictionem tum institutionis doctrinalis tum peculiaris curae spiritualis et apostolicae quas laici «Opus Dei» incorporati recipiunt, quo impensius ad Ecclesiae servitium sese dedant, desideratum ac praevistum, idque fit per institutionem quae probatas exhibet cautiones quoad doctrinam, disciplinam et apostolicum vigorem.

c) simul cum iure incardinandi proprios candidatos ad sacerdotium, Praelatus obligationem tenetur curandi peculiarem eorum institutionem in Centris Praelaturae, iuxta normas a competenti Sacra Congregatione latas, necnon vitam spiritualem ac permanentem institutionem eorum sacerdotum quos ipse ad sacros Ordines promovet, ac praeterea eorum congruam sustentationem atque convenientem assistentiam ob infirmam valetudinem, senectutem, etc.

d) laici iurisdictioni Praelati obnoxii sunt usque pertinent ad adimpletionem peculiarium obligatio-

nam, vitam spiritualem, doctrinalem institutionem atque apostolicam exercitum respicientium, quas ipsi libere sibi sumpserunt vinculo deditum ad finem Praelaturae proprium

IV. Quoad dispositiones ecclesiasticas territoriales atque legitima Ordinarium locorum iura:

a) qui ad Praelaturam pertinent, iuxta iuris praescripta, norms territorialibus tenentur quae tum dispositiones generales respiciunt indolis doctrinalis, liturgicae ac pastoralis tum leges ordium publico consulentes; sacerdotes praeterea generalem clerici disciplinam servare debent.

b) Praelaturae sacerdotes facultates ministeriales petere debent, a competenti auctoritate territoriali concedendas, ut suum ministerium erga personas ad «Opus Dei» non pertinentes exercere possint;

c) laici Praelaturae «Opus Dei» incorporati fideles esse pergunt eorum diocesium in quibus domicilium vel quasi-domicilium habent, et subsumti iuris iurisdictioni Episcoporum diocesanis in us omnibus quae iure statuuntur quoad communes fideles.

V. Quod ad pastorem praeterea atinet coordinationem cum locorum Ordinarius atque ad proficuum insertionem Praelaturae «Opus Dei»

(continua in terza pagina)

## NOSTRE INFORMAZIONI

I. Quod ad eius structuram atinet

a) Praelatura «Opus Dei» ambitu internationalis est habenda; Praelatus, qui est eius Ordinarius proprius, sedem centralem cum suis Consiliis Romae habet;

b) Praelaturae clerici, eidem incardinatus, ex laicis provenit ipsi incorporatis nullus promde candidatus ad sacerdotium, diaconus vel presbyter Ecclesiae localibus subtrahitur;

c) illi laici — cum viri tum mulieres, sive coelibes sive matrimonii iuncti, ex quibuslibet professione vel conditione sociali — qui servitio finis apostolice Praelaturae proprii sese dedicant, graves et qualificatas obligationes ad hoc assumunt, id efficiunt non vi votum, sed vinculi contractualis iure definiti.

Il Santo Padre ha ricevuto in udienza nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 novembre, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Jean Jérôme Hamer, Arcivescovo titolare di Lorium, Segretario della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza, le Loro Eminenze Reverendissime i Signori Cardinali:

— Paul Emile Léger, Arcivescovo già di Montréal;

— Laurean Rugambwa, Arcivescovo di Dar-es-Salaam;

— Juan Lañzáuri Ricketts, Arcivescovo di Lima;

— Thomas B. Cooray, Arcivescovo già di Colombo;

— Mario Casariego, Arcivescovo di Guatemala;

— Joseph Malula, Arcivescovo di Kinshasa;

— Joseph Cordeiro, Arcivescovo di Karachi;

— Hyacinthe Thiandoum, Arcivescovo di Dakar;

— Dominic Ignatius Ekpendem, Vescovo di Ikot Ekpene;

— Gabriel-Marie Garrone, Presidente del Comitato di Presidenza del Pontificio Consiglio per la Cultura, con Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Eugenio De Araujo Sales, Membro del Comitato di Presidenza, le Loro Eccellenze Reverendissime i Monsignori Paul Poupard, Arcivescovo titolare di Usula, Membro del Comitato di Presidenza e Presi-

dente del Comitato Esecutivo, Antonio M. Javierre Ortas, Arcivescovo titolare di Meta, Consigliere del Comitato Esecutivo, e il Reverendo Padre Hervé Carrier, S.I., Segretario del Comitato Esecutivo;

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Edward Rapallo, Vescovo di Gibraltari, in visita «ad limina Apostolorum».

Il Santo Padre ha eretto la Società Sacerdotale della Santa Croce e Opus Dei in Praelatura personale, a norma del Motu proprio «Ecclesiae Sanctae», I, n. 4 e della Costituzione Apostolica «Regimini Ecclesiae Universae», n. 49, § 1.

Sua Santità ha nominato Prelato della Praelatura personale della Santa Croce e Opus Dei il Rev. Don Monsignore Alvaro del Portillo, finora Presidente Generale dell'Opus Dei.

Il Santo Padre ha accolto le dimissioni dall'ufficio di Esarca Apostolico per i fedeli ucraini di Francia presentate da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vladimir Malanczuk, in conformità alle disposizioni del Decreto «Christus Dominus».

Provista di Chiesa

Il Santo Padre ha nominato Esarca Apostolico per i fedeli ucraini in Francia il Rev. P. Michel Hrynchshyn, C.S.S.R., parroco della chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Saskatoon, promovendolo alla Sede titolare vescovile di Zigris.

## Un bene per tutta la Chiesa

Sollecitudine per tutta la Chiesa, sotto questa prospettiva, che debba avvenire secondo norme da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni — il che accenna alla possibile varietà di fini e di strutture — e «rispettando sempre i diritti degli Ordinari del luogo», come si prescrive anche nel caso dei Vicariati castranei e degli Ordini religiosi, che rappresentano parimenti — pur trattandosi di istituzioni diverse — varie forme di giurisdizione personale inserite in modo armonico nelle giurisdizioni territoriali.

Principi, tutti questi, che il Papa Paolo VI, nell'interpretare autentica e nell'applicare il predetto dettato conciliare, raccolse più tardi e sviluppò nelle norme più particolareggiate circa le Praelature personali «ad peculiaris opera pas-

toralia del missionaria perficienda», che si contengono nella Parte I, Art. 4 del Motu proprio Ecclesiae Sanctae, del 6 agosto 1966.

Bastano queste brevi considerazioni per capire la finalità della «Declaratio» della Sacra Congregazione per i Vescovi. In essa vengono oggi illustrati con un riassunto delle «principali note caratteristiche» (come viene precisato nel preambolo) il significato e la portata giuridica e pastorale dell'erezione dell'Opus Dei in Praelatura personale. E ciò spiega anche il perché del lungo ster di studio e di consultazioni che ha preceduto questa decisione del Santo Padre, il quale disse già il 17 ottobre 1978, nel

SEBASTIANO BAGGIO

(continua in terza pagina)

Declaratio

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

Dichiarazione

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale

(continuazione della prima pagina)

Dei in Ecclesiis locales, haec statuuntur:

a) ad unumquodque Praelaturae Centrum erigendum, praevia semper requiritur venia sui cultusque Episcopi diocesani, cuius est praeterea ad normam iuris visitare huiusmodi Centra, de quorum actu et statu regulariter certior sit;

b) relate ad parochias vel tempora, sive rectoralia sive non, aliaque officia ecclesiastica quae ipsi Praelaturae vel sacerdotibus eidem incardinatis a loci Ordinario conceduntur sint, fiet singulis in casibus conventio inter loci Ordinarium et Praelatum « Opus Dei » eiusque Vicarios;

c) omnibus in nationibus Praelaturae debitas rationes servabit cum Praeside et organis Confessionum episcopalis, necnon frequenter cum Episcopis eorum diocesium in quibus ipsa operatur.

VI. Cum Praelaturae inaequaliter iungitur Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, ad quam loci sacerdotes et clero diocesano pertinet, possunt, qui sanctitatem in exercitio sui ministerii consequi desiderant iuxta spiritum et praxim asceticam « Opus Dei ». Vi tamen huius adscriptio ipsi non efficitur nisi membrum cleri Praelaturae, sed quoad omnes effectus sub regimine manent proprii Ordinarii, quem, si ad desiderat, de praedicta adscriptio certior sit reddent.

VII. Praelatura dependet a Sacra Congregatione pro Episcopis (cfr. Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) et, haud secus atque aliae iurisdictiones autonomae, capacitate gaudet ut, attenta materia de qua singulis in casibus agatur, quaestiones tractet cum competentibus Sanctae Sedis Dicasteriis.

VIII. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

Declaratum hanc de erecta Praelatura « Sanctae Crucis et Opus Dei » Summus Pontifex Ioannes Paulus divina Providentia Pp. II, in audientia concessa infrascripto Praefecto Sacrae Congregationis pro Episcopis, d. 5 m. augusti a. 1982, ratam habuit, confirmavit atque evulgari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, d. 23 m. augusti a. 1982.

SEBASTIANUS Cardinalis BAGGIO Praefectus

+ LUCAS MOREIRA NEVES Archiepiscopus tit. Feridianus maior, a Secretis

Le Prelature personali, volute dal Concilio Vaticano II per « l'attuazione di peculiari iniziative pastorali » (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e regolate poi giuridicamente nella legislazione pontificia di applicazione dei Decreti conciliari (cfr. Motu pr. Ecclesiae Sanctae, Parte I, n. 4), rappresentano un'ulteriore prova della sensibilità con la quale la Chiesa risponde alle particolari necessità pastorali ed evangelizzatrici del nostro tempo. Per questo motivo, il provvedimento pontificio con cui l'Opus Dei, con il nome di Santa Croce e Opus Dei, è stato eretto in Prelatura personale mira direttamente alla promozione dell'attività apostolica della Chiesa. Esso, infatti, fa diventare realtà pratica e operativa un nuovo strumento pastorale, finora solo strumento auspicato e previsto nel diritto, e lo realizza tramite un'istituzione che si presenta con provate garanzie dottrinali, disciplinari e di vigore apostolico.

Al tempo stesso, tale provvedimento assicura all'Opus Dei un ordinamento ecclesiale pienamente adeguato al suo carisma fondazionale ed alla sua realtà sociale e mentre risolve il problema istituzionale perfezionando l'armonico inserimento dell'istituzione nella pastorale organica della Chiesa universale e delle Chiese locali e ne rende più efficace il servizio.

Come risulta dalle norme con cui la Santa Sede regola le strutture della Prelatura e la sua attività nel dovuto rispetto dei legittimi diritti dei Vescovi diocesani, le principali note caratteristiche della Prelatura che viene eretta sono le seguenti:

- I. Per quanto concerne la sua organizzazione:
a) la Prelatura Opus Dei è di ambito internazionale; il Prelato, Ordinario proprio, e i suoi coadiutori hanno la sede centrale a Roma;
b) il clero della Prelatura, incardinato ad essa, proviene dagli stessi laici in essa incorporati, nessun candidato al sacerdozio, diacono o presbitero viene quindi sottoposto alle Chiese locali;
c) i laici - uomini e donne, celibi o sposati, di tutte le professioni e condizioni sociali - che si dedicano all'adempimento del fine apostolico proprio della Prelatura assumendo gravi e qualificati impegni lo fanno mediante un pre-

ciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti.

II. La Prelatura Opus Dei è una struttura giurisdizionale secolare, e quindi:

a) i chierici ad essa incardinati appartengono a tutti gli effetti, secondo le disposizioni del diritto generale e di quello proprio della Prelatura, al clero secolare; essi pertanto, coltivano rapporti di stretta unità con i sacerdoti secolari delle Chiese locali e, per quanto riguarda la costituzione dei consigli presbiterali, godono di voce attiva e passiva;

b) i laici incorporati nella Prelatura non mutano la propria condizione personale, teologica e canonica, di normali fedeli laici, e come tali si comportano in tutto il loro agire e, in concreto, nel loro apostolato;

c) lo spirito e il fine dell'Opus Dei sottolineano il valore santificante del lavoro professionale ordinario, il dovere cioè di santificarsi in quel lavoro, di santificarlo e di farlo diventare strumento di apostolato; il lavoro quindi e l'apostolato degli appartenenti alla Prelatura vengono svolti di norma negli ambienti e nelle strutture proprie della società secolare, tenendo conto delle norme generali che vengono date per l'apostolato dei laici, sia dalla Santa Sede che dai Vescovi diocesani;

d) per quanto concerne le scelte in materia professionale, sociale, politica, ecc., i fedeli laici appartenenti alla Prelatura godono, entro i limiti della fede e della morale cattolica e della disciplina della Chiesa, della stessa libertà degli altri cattolici, non eccettuati; quindi, la Prelatura non fa proprie le attività professionali, sociali, politiche, economiche, ecc. di nessuno dei propri membri.

III. Quanto alla potestà del Prelato:

a) essa è una potestà ordinaria di regime o di giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico della Prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai Vescovi diocesani nell'ordinario cura pastorale dei fedeli;

b) comporta, oltre al regime del proprio clero, la generale direzione della formazione e della cura spirituale ed apostolica specifica che ri-

cevano i laici incorporati nell'Opus Dei, in vista di una maggiore dedizione al servizio della Chiesa;

c) insieme al diritto di incardinare i propri candidati al sacerdozio, il Prelato ha l'onere di curare la loro specifica formazione nei propri Centri, conforme alle direttive della Congregazione competente, nonché la vita spirituale e la formazione permanente dei sacerdoti da lui promossi ai sacri Ordini, così come il loro dignitoso sostentamento e la necessaria assistenza in caso di malattia, vecchiaia, ecc.;

d) i laici sono sotto la giurisdizione del Prelato per quanto riguarda il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura.

IV. In riferimento alle disposizioni ecclesiastiche territoriali ed ai legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi:

a) gli appartenenti alla Prelatura sono sottoposti, secondo le prescrizioni del diritto, alle norme territoriali riguardanti sia le direttive generali di carattere dottrinale, liturgico e pastorale che le leggi d'ordine pubblico e, nel caso dei sacerdoti, anche la disciplina generale del clero;

b) i sacerdoti della Prelatura debbono ottenere le facoltà ministeriali dalla competente autorità territoriale, per l'esercizio del loro ministero con le persone non appartenenti all'Opus Dei;

c) i laici incorporati alla Prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singole diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli.

V. Sempre per quanto concerne il coordinamento pastorale con gli Ordinari del luogo e il proprio inserimento della Prelatura Opus Dei nelle Chiese locali, è stabilito che:

a) per l'erezione di ogni singolo Centro della Prelatura si richiede sempre la previa autorizzazione del rispettivo Ordinario diocesano, il quale, inoltre, ha il diritto di visitare ad normam iuris detto Centro, sulle cui attività viene regolarmente informato;

b) riguardo alle parrocchie, rettorie o chiese monache agli altri uffici ecclesiastici diocesani che possono venir affidati alla Prelatura o ai sacerdoti incardinati in essa dall'Ordinario locale, si stipulerà caso per caso una convenzione tra questo ed il Prelato dell'Opus Dei o i suoi Vicari;

c) in tutte le Nazioni la Prelatura manterrà regolari contatti con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente.

VI. Alla Prelatura è unita in modo inscindibile la Società Sacerdotale della Santa Croce, associazione a cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderino cercare la santità nell'esercizio del proprio ministero secondo la spiritualità e la prassi ascetica dell'Opus Dei. In forza di questa associazione essi non entrano a far parte del clero della Prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti sotto il regime del proprio Ordinario, rendendolo edotto della loro ascrizione qualora questi lo desiderino.

VII. La Prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i Vescovi (cfr. Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) e, alla stregua delle altre giurisdizioni autonome, è qualificata per trattare le singole questioni con i competenti Dicasteri della Santa Sede, secondo la varietà delle materie.

VIII. Tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, il Prelato sottoporrà al Romano Pontefice, ogni quinquennio, una relazione dettagliata, sotto il profilo sia pastorale che giuridico, sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo specifico lavoro apostolico.

Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo per la divina Provvidenza Pp. II, nell'udienza concessa il 5 agosto 1982 al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, ha approvato, confermato e ordinato di pubblicare questa Dichiarazione circa l'erezione della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

Roma, dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, 23 agosto 1982.

SEBASTIANO Card. BAGGIO Prefetto

LUCAS MOREIRA NEVES Arcivescovo tit. di Ferdi maggiore Segretario

Un semplice, breve comunicato: non di rado decisioni importanti per la vita della Chiesa vedono in questo modo la luce e incominciano a produrre i loro effetti per il bene delle anime. Così avviene oggi con il testo della Santa Sede, che rende noto un provvedimento pontificio di notevole rilievo ecclesiale: l'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, in base a norme del Concilio Vaticano II (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e del diritto postconciliare (Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4), e che fa giustizia di una cospicua fioritura di o meno illustrata di ilazioni e di allarmi.

E' la prima volta che tali norme vengono applicate ad una istituzione ecclesiastica, e già questo fatto e di per sé sufficiente a giustificare l'interesse per un avvenimento sintetizzato in così poche righe. Ma esso contiene talune novità sulle quali è opportuno fissare l'attenzione per comprendere l'esatta portata di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

Le Prelature personali

Il Concilio Vaticano II precisa la specifica natura d'essere delle Prelature personali quando osserva che la loro erezione può rivelarsi utile per « motivi apostolici », cioè per « l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo » (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10).

Tali Prelature - che per lo svolgimento delle loro peculiari iniziative pastorali avranno sempre dei sacerdoti secolari incardinati - sono regolate - così il dettato conciliare - da norme appropriate ai singoli casi, per specificare la natura e la finalità, e per salvaguardare, in ottemperanza alle esigenze della comunione ecclesiale, i diritti dei Vescovi nel cui territorio opera una Prelatura personale. Queste Prelature, infatti, pur essendo delle strutture giurisdizionali di carattere personale, vengono ad assumere una propria fisionomia, che le differenzia sia dalle diocesi personali o dai Vicariati castrensi, basati sul principio dell'indipendenza o autonomia nei riguardi delle Chiese locali, sia dagli istituti di vita consacrata, religiosi ed altri, i cui membri professano un particolare stato di vita.

Le citate disposizioni conciliari hanno ricevuto interpretazione autentica dal Motu pr. di Paolo VI « Ecclesiae Sanctae », che le ha rese esecutive. Le norme particolareggiate di applicazione precisano, fra l'altro, che « nulla impedisce che dei laici, mediante convenzioni con la Prelatura, si dedichino al servizio delle opere e delle iniziative di essa ». Ciò corrisponde meravigliosamente all'apertura degli orizzonti ecclesiali operata dal Concilio, quando ha sottolineato che la missione apostolica della Chiesa non può essere ridotta all'azione della Sacra Gerarchia, ed ha così riconosciuto e promosso il ruolo dei laici nell'attività di questa missione (cfr. Const. dogm. Lumen Gentium, n. 10; Decr. Christus Dominus, n. 16; Decr. Apostolicum actuositatem, n. 2, 5, ecc.; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9).

La rinnovata presa di coscienza della funzione insostituibile dei laici, sempre operanti in ultima comunione con i sacerdoti nell'adempimento della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa, è uno dei nuclei più preziosi del Concilio e trae con sé varie conseguenze. La principale di esse è che l'azione dei chierici e quella dei laici, fatte salve le rispettive caratteristiche specifiche, convergono necessariamente, e si richiamano l'un l'altra in modo non solo generico per il raggiungimento dell'unico e comune fine della Chiesa - la salvezza delle anime - ma anche specifico per la realizzazione di peculiari finalità apostoliche, connotate da speciali impegni e attività, come appunto avviene nelle Prelature personali.

Questo generale contesto normativo si è dimostrato molto consono alla realtà sociale dell'Opus Dei, che trova così un'adeguata e definitiva configurazione ecclesiale. In effetti l'Opus Dei, fondato a Madrid il 2-10-1928 da Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer, non aveva finora trovato nella legislazione generale della Chiesa le norme adatte e sufficienti per la sua adeguata sistemazione canonica. Ciò non deve sorprendere, trattandosi di un peculiare fenomeno teologico e pastorale che è nato, così scriveva Paolo VI al Fondatore dell'Opus Dei l'ottobre 1963, « come espressione vivace della perenne giovinezza della Chiesa, sensibilmente aperta alle esigenze di un'apostolato moderno ».

Un problema istituzionale

La consultazione dei Vescovi si è dimostrata utilissima perché, in conseguenza di questo gesto di affetto collegiale, si è proceduto ad un nuovo approfondito esame degli Statuti redatti da Mons. Josemaria Escrivá. Detto esame ne ha confermato la saggezza e la validità, evidenziando in essi i chiari segni del carisma fondazionale e del grande amore del Servo di Dio per la Chiesa.

tere universale e centralizzato? Tali attese era stata data, nel 1943 e nel 1947, la soluzione giuridica meno adeguata per quegli anni, nel quadro del diritto comune, che garantiva - per quanto allora possibile - la secolarità dell'istituzione. Ma si trattò pur sempre di soluzioni parziali, che non offrivano quella piena garanzia di secolarità tanto necessaria e desiderata. Perciò il Fondatore dell'Opus Dei, nel rilevare umilmente le difficoltà oggettive di questa situazione, non mancò di manifestare alla Santa Sede la filiale speranza che avrebbe potuto essere trovata una soluzione giuridica oggi raggiunta, che lui stesso nel 1962 aveva auspicato e richiesto.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità e di privilegio fu Paolo VI, nel 1969, a consigliare al Fondatore dell'Opus Dei la convocazione del Congresso Generale speciale che diede l'impulso agli opportuni studi in vista della trasformazione dell'Opera in Prelatura personale. Dopo la scomparsa di Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer (1975) e di Paolo VI (1978), questi lavori furono espressamente confermati e sollecitati da Giovanni Paolo I e da Giovanni Paolo II il regnante Pontefice, nel 1979, dove incaricò al competente Dicastero della Curia Romana, la Sacra Congregazione per i Vescovi, di esaminare in base a tutti i dati di fatto e di diritto la richiesta formale inoltrata dall'Opus Dei. Nel corso di tale studio, protrattosi in successive fasi di lavoro per oltre due anni, sono stati valutati tutti gli aspetti, storici, giuridici, dottrinali e pastorali, del problema. Ciò ha consentito non solo di fugare ogni eventuale dubbio sulla fondatezza, la possibilità e le modalità concrete dell'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, ma anche di rilevare l'opportunità e l'attualità intrinseca (alla natura e finalità dell'Opera) di un'estrinseca (in rapporto alla Chiesa universale e alle Chiese particolari).

Le ricerche e le conclusioni di questo studio, raccolte in due volumi di complessive 800 pagine, furono sottoposte all'esame e alla deliberazione collegiale di una commissione cardinalizia. In base al parere espresso da questo consesso Giovanni Paolo II, nel novembre 1981, dispose che si muovessero i passi opportuni per procedere all'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale. Con gesto di deferenza verso i Vescovi volti però che, prima della realizzazione pratica del provvedimento, pensasse innanzi per il tramite della Rappresentanza Pontificia agli oltre due mila Vescovi diocesani delle nazioni in cui l'Opus Dei è presente con Centri canonicamente eretti, una notificazione espositiva dei contenuti essenziali del provvedimento stesso, lasciando ai destinatari un considerevole margine di tempo per presentare eventuali osservazioni e suggerimenti. Numerose sono state le risposte di Vescovi che hanno manifestato la loro soddisfazione per il modo in cui, in perfetta consonanza con le norme applicative del Concilio Vaticano II, si è pervenuti all'auspicata soluzione del problema istituzionale dell'Opus Dei. Non sono mancate, anche se in numero assai minore, le lettere contenenti osservazioni o richieste di chiarimento: accuratamente esaminate nella sede competente, sono state tenute tutte nel debito conto, e si è anche provveduto a soddisfare ogni domanda di nuove spiegazioni.

La consultazione dei Vescovi si è dimostrata utilissima perché, in conseguenza di questo gesto di affetto collegiale, si è proceduto ad un nuovo approfondito esame degli Statuti redatti da Mons. Josemaria Escrivá. Detto esame ne ha confermato la saggezza e la validità, evidenziando in essi i chiari segni del carisma fondazionale e del grande amore del Servo di Dio per la Chiesa.

La configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale corrisponde dunque pienamente al suo carisma fondazionale ed alla realtà sociale e apostolica dell'istituzione. L'Opera, infatti, costituisce un'unità apostolica, organica e indivisibile (un'unità, cioè, non soltanto di vocazione e di spirito, ma anche di regime, di formazione e di finalità specifica), con oltre mille sacerdoti incardinati e oltre 72.000 laici incorporati, uomini e donne di 87 nazionalità, di tutte le professioni, mestieri e condizioni sociali.

Ya ricordato in primo luogo - ed è un aspetto particolarmente apprezzato dall'episcopato mondiale - che la nuova configurazione giuridica dell'Opus Dei mantiene inalterate, precisandole ulteriormente, le norme che finora hanno regolato i rapporti dell'istituzione con i Vescovi diocesani e le Chiese particolari. La potestà del Prelato, pur se chiaramente esercitata in altro campo, può essere considerata equivalente a quella dei Superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio. Solo equivalente, in quanto essa è concettualmente diversa nel sistema giuridico ecclesiale: infatti la natura delle Prelature personali (cfr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4 § 1) è nettamente secolare,

come lo è la natura dell'Opus Dei, i cui membri non cambiano la loro condizione teologica e giuridica di chierici o di laici secolari.

I sacerdoti incardinati nell'Opus Dei provengono dagli stessi fedeli in esso incorporati, ricevono la formazione in appositi Centri della Prelatura eretti secondo norme approvate dalla Santa Sede e sono chiamati ai sacri ordini dallo stesso Prelato al quale compete, come è ovvio, il regime dei propri sacerdoti. Essi, peraltro, sono sottoposti nelle singole Chiese locali, e secondo le prescrizioni del diritto, sia alle leggi che regolano la disciplina generale del clero, sia alle norme riguardanti le direttive generali di carattere dottrinale e pastorale e l'ordinamento del culto pubblico.

I laici che si dedicano al servizio del fine apostolico della Prelatura mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti, rimangono fedeli laici nelle rispettive diocesi in cui risiedono, sono quindi sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto ciò che il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli. Solo per quanto concerne il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura - impegni di per se stesso al di fuori della competenza dell'Ordinario del luogo - essi sono sotto la giurisdizione del Prelato.

Dato, poi, che l'azione apostolica dell'Opus Dei si svolge entro l'ambito delle Chiese particolari, gli Statuti della Prelatura, sanciti dalla Santa Sede, assicurano anche il necessario e doveroso coordinamento pastorale, territoriale, nella piena salvaguardia dei legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi. Sono, ad esempio, le norme che prescrivono l'autorizzazione del rispettivo Vescovo diocesano per poter procedere all'erezione dei singoli Centri dell'Opus Dei, che contengono le convenzioni da stipularsi per l'eventuale affidamento di parrocchie o di rettorie e l'assegnazione di uffici ecclesiastici diocesani; che prevedono i contatti da mantenere regolarmente in tutte le nazioni con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale, e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente o lo sarà in futuro.

Un'ultima precisazione appare opportuna, ad evitare possibili equivoci. Essa riguarda quei sacerdoti incardinati in una diocesi che si associano all'Opus Dei per essere aiutati a raggiungere la santità personale nell'esercizio del proprio ministero. Non per questo tali sacerdoti entrano a far parte del clero della Prelatura ma - in virtù del diritto loro riconosciuto dal Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 8 § 3 - vi sostituiscono semplicemente all'interno della Società Sacerdotale della Santa Croce, l'associazione sacerdotale inscindibilmente unita alla Prelatura. Perciò l'unico loro Ordinario e rimane il Vescovo diocesano, da cui essi dipendono canonicamente.

La configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei, con l'iter che l'ha preceduta, e una significativa conferma dell'intima armonia esistente tra carisma e norma della vita della Chiesa. Logo pontificio di cui è stata data oggi pubblica notizia, rappresenta pertanto un bene per la Chiesa universale. Esso infatti non si limita a risolvere un problema istituzionale ma ad attuazione ad una nuova figura giuridica e pastorale auspicata dal Concilio Vaticano II. In questo atto di governo della Santa Sede si può inoltre ravvisare un gesto di riconoscimento e di apprezzamento per l'attività svolta dall'Opus Dei, che mira a diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda e personale consapevolezza della chiamata universale alla santità e all'apostolato. Più specificamente anche l'Opus Dei (« operatio Dei », « lavoro di Dio »), ricorda agli uomini di ogni tempo e di ogni paese il significato e il valore cristiano del lavoro quotidiano, manuale o intellettuale, compiuto alla presenza di Dio per il bene dei fratelli. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, rivolgendosi a un gruppo di professori, membri dell'Opus Dei, ebbe a dire: « Grande ideale, veramente, il vostro, che fin dagli inizi ha anticipato quella teologia del laicato che caratterizzerà poi la Chiesa del Concilio e del post-Concilio » (Allocuzione, 30 agosto 1979). Si tratta, in effetti, di un impegno apostolico che, inserendosi pienamente nella missione totale ed unica del Popolo di Dio, esprime teologicamente la volontà divina di mettere a fuoco - anche tramite una speciale istituzione ecclesiastica - un aspetto molto concreto e di particolare importanza pastorale della vita del cristiano: vale a dire, il valore santificante e apostolico delle ordinarie attività quotidiane.

La Chiesa, infatti, vede un suo dovere particolare anche nello sforzo maggiore di una spiritualità esistente nel lavoro, componente essenziale dell'esistenza umana e mezzo e occasione di santificazione personale e di apostolato (cfr. Const. post Gaudium et Spes, n. 34 sgg.; Enc. Laborem exercens, parte V). E' la lezione del lavoro che ci viene da Nazareth, dalla Casa del figlio del Carpenterie (Mt. 13, 55), da quel lavoro appunto che per tanti anni incantò le gioie, le fatiche e le speranze redentrici di Gesù, nella bottega di Giuseppe, accanto a Maria, Madre sua e nostra.

Mons. MARCELLO COSTALUNGA

Sottosegretario della Sacra Congregazione per i Vescovi

Un bene per tutta la Chiesa

(continuazione della prima pagina)

la prima allocuzione del suo pontificato: « Vogliamo richiamare l'attenzione sulla perenne importanza del Concilio Ecumenico Vaticano II, e accettiamo il dovere ineludibile di metterlo accuratamente in pratica ». Per questo possiamo chiamare storica la presente determinazione che trasforma in realtà concreta una nuova feconda e promettente virtualità dell'ordinamento pastorale nato dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Ci sono voluti ben tre anni e mezzo di assiduo lavoro, dal giorno in cui, il 3 marzo 1979, Giovanni Paolo II incaricò la S. Congregazione per i Vescovi (competente per l'erezione delle Prelature personali a norma della Cost. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) di esaminare la possibilità e le modalità d'erezione della prima Prelatura personale, precisando che in tale compito si doveva, tener accuratamente conto « di tutti i dati di diritto e di fatto ». Dati di diritto, perché essendovi nel citato Motu proprio norme configuranti una vera legge quadro o statuto fondamentale delle Prelature personali, si trattava di procedere non alla concessione di qualche privilegio - che del resto l'Opus Dei non aveva chiesto - ma all'attuazione di una norma generale ed alla loro eventuale e corretta applicazione al caso concreto allo studio. Dati di fatto, perché la costituzione della Prelatura doveva essere frutto non di astratta speculazione dottrinale, ma anche e soprattutto dell'attenta considerazione di una realtà apostolica ed ecclesiale già esistente. L'Opus Dei, la legittimità e bontà del cui carisma fondazionale erano state più volte riconosciute dall'Autorità ecclesiastica. L'istituto infatti aveva già, sin dal 1947, le attribuzioni giuridiche proprie delle istituzioni clericali di diritto pontificio, tra cui la facoltà di formare e di incardinare i propri sacerdoti, ma non aveva trovato ancora nelle strutture organizzative del Popolo di Dio l'adeguata configurazione ecclesiale.

Perciò l'adempimento di un tale compito non poteva non essere il frutto dello studio realizzato in questi anni: 1) esame generale della questione da parte dell'Avanzata Ordinaria della S. Congregazione per i Vescovi, cosa che avvenne il 28 giugno 1979; 2) intervento, per eseguire le direttive dal Padre e la Mente del Sommo Pontefice, di una Commissione tecnica, che in anticicliche sessioni di lavoro dal febbraio 1980 al febbraio dell'anno seguente, vagliò tutti gli aspetti storici, giuridici e pastorali, teologici e procedurali della questione; 3) esame della conclusione della Commissione tecnica, comprendente anche le norme statutarie dell'erezione della Prelatura, da parte di una

Commissione speciale di Cardinali designata dal Santo Padre, tenendo conto della finalità, della consistenza e della diffusione dell'Opus Dei, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981; 4) invito ai Vescovi di tutte le Nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta propri Centri eretti di una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente.

Infine, l'annuncio della decisione del Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.

Paraphrasando l'insegnamento di San Paolo agli Efesini (4, 16), il Concilio ha ricordato che « l'organismo sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981; 4) invito ai Vescovi di tutte le Nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta propri Centri eretti di una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente. Infine, l'annuncio della decisione del Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.

Paraphrasando l'insegnamento di San Paolo agli Efesini (4, 16), il Concilio ha ricordato che « l'organismo sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981; 4) invito ai Vescovi di tutte le Nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta propri Centri eretti di una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente. Infine, l'annuncio della decisione del Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.

Sti tratta di un provvedimento adottato guardando al bene di tutta la Chiesa, non solo in linea di principio, ma anche per altri due motivi concreti che vale la pena di sottolineare. Il primo è che, tra la migliaia di sacerdoti e laici della Prelatura si trovano fedeli di 87 nazionalità e di ogni razza, cultura e condizione sociale, vedono ora pienamente sancita la loro unità di vocazione e di regime e la loro identità fondazionale di chierici secolari, e di comuni fedeli laici, senza che ciò possa in alcun modo sottovalutare la validità e il valore della secolarità consecrata propria degli istituti secolari e sancita da solenni documenti pontifici. L'altra conseguenza che riguarda a beneficio dell'intera co-

munità ecclesiale è che questo riconoscimento del carisma fondazionale e delle genuine caratteristiche dello spirito dell'organizzazione e delle modalità apostoliche dell'Opus Dei, non potrà che facilitare e rafforzare ulteriormente lo specifico servizio pastorale che questa benemerita istituzione presta già da più di mezzo secolo in centinaia di diocesi di tutto il mondo. Un bene comune che viene assicurato dalla finalità qualitativamente pastorale della Prelatura; e cioè, l'opera del Prelato e del suo clero per assistere e sostenere i fedeli ad essa incorporati nel compimento di peculiari impegni ascetici e l'attività apostolica che clero e laicato della Prelatura insieme realizzano per aiutare la Chiesa a diffondere in tutti gli ambienti della società le concrete esigenze della chiamata universale alla santità, e più specificamente il valore soprannaturale, santificante e apostolico dell'ordinario lavoro professionale. I Pastori delle Chiese locali sanno bene che possono contare con una disponibilità che il nuovo Statuto rende ancora più qualificata e più efficace, per lo stesso esercizio della loro responsabilità verso il Popolo di Dio loro affidato.

San Paolo enumera, tra i fructus Spiritus, la gioia (cfr. Gal. 5, 22) e fu lo stesso Gesù, con una tenera e bellissima immagine letteraria, profondamente umana e soprannaturale, a parlare della gioia di una nascita (cfr. Gio. 16, 21).

Di gioia e di lode al Signore traboccheranno per il lieto evento ecclesiale i membri dell'Opus Dei; ma non saranno soli, perché le ragioni della loro letizia sono motivo di gaudio per tutti gli uomini di retta volontà, nella Chiesa intera.

SEBASTIANO BAGGIO

SECRETARIATO PER L'UNIONE DEI CRISTIANI

Delegazione cattolica al Patriarcato ecumenico

Per la festa dell'Apostolo Andrea, protettore della Chiesa di Costantinopoli, che si celebra il 30 novembre, tanto secondo il Calendario romano quanto secondo il Calendario bizantino, si è recata al Patriarcato ecumenico una delegazione cattolica. La delegazione è guidata dal cardinale Giovanni Willibrands, presidente del Segretariato per l'Unione dei Cristiani, accompagnato dal Padre Pierre Duprey, sottosegretario e da Mons. Eleuterio F. Fortino, della sezione orientale dello stesso Segretariato. Oltre a prendere parte alla celebrazione liturgica, la delegazione avrà conversazioni con la commissione sinodale per i rapporti con la Chiesa ortodossa. La visita si inserisce nel quadro dello scambio di delegazioni per la festa dei Santi Pietro e Paolo a Roma e di Sant'Andrea al Fano, instaurato da alcuni anni in spirito di fraternità ecclesiale.

Gli nei primi anni di vita dell'Opus Dei due esigenze essenziali emersero dalla sua identità e dal suo dinamico sviluppo: la necessità di fare assegnamento sui sacerdoti incardinati nell'istituzione stessa - e dunque pienamente disponibili e preparati per la specifica assistenza spirituale di membri laici - e la necessità di una organizzazione e di un regime di governo a carat-